

LEGGE REGIONALE 12 agosto 1996, n. 23

Legge regionale 5 aprile 1985, n. 15. Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 13 marzo 1979, n. 4; 6 agosto 1981, n. 14 e 27 ottobre 1983, n. 26.

(BUR n. 87 del 20 agosto 1996)

(Legge da considerarsi abrogata in quanto modificativa delle citate LL.RR. in seguito abrogata con l'art. 13 della L.R. 15 marzo 2002, n. 13)

Art. 1

1. Al comma 1, terzo rigo, dell'articolo 1 della legge regionale n. 7/1992 la parola "1.500.000" è sostituita con la parola "2.000.000"; al quarto rigo la parola "500.000" è sostituita con la parola "1.000.000".

Art. 2

1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale n. 7/1992 le indicazioni di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 vengono sostituite con le seguenti:

- 1) Gruppi fino a 2 Consiglieri lire 8.000.000
- 2) Gruppi da 3 a 5 Consiglieri lire 18.000.000
- 3) Gruppi da 6 a 8 Consiglieri lire 24.000.000
- 4) Gruppi da 9 a 13 Consiglieri lire 28.000.000
- 5) Gruppi oltre 13 Consiglieri lire 32.000.000

Art. 3

1. Le modifiche introdotte ai precedenti articoli 1 e 2 hanno effetto a decorrere dall' 1.06.1996.

2. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale provvederà annualmente all'adeguamento in relazione alle variazioni ISTAT.

Art. 4

1. La tabella A allegata alla legge regionale n. 14/1981 è sostituita dalla seguente:

TABELLA A

Composizione gruppi	Contingente personale assegnato	Contingente da enti o esterno
fino a 2 Consiglieri	2	2
da 3 a 5 Consiglieri	4	3
da 6 a 8 Consiglieri	5	4
da 9 a 13 Consiglieri	6	5
oltre 13 Consiglieri	7	6

Art. 5

1. Ai maggiori oneri derivanti dalla presente legge valutati complessivamente in lire 210.000.000 si provvede con i fondi stanziati sul capitolo 1001105 dello stato di previsione del Bilancio per l'esercizio finanziario 1996.
2. Per gli esercizi finanziari successivi si provvederà con la legge di bilancio relativa agli esercizi medesimi.

Art. 6

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore dal giorno successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.